Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 | **Roma — Giovedì 27 Luglio** | **Numero 174**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 299 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 9 e 24 della legge 17 luglio 1898, n. 350, per l'istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale predetta, in data 21 e 22 gennaio, 22 febbraio e 28 aprile 1899;

Sentito il Consiglio della Previdenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, di concerto coi Ministri del Tesoro e delle Poste e dei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento tecnico della Cassa Nazionale di Previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai, composto di quarantuno articoli, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1899.

UMBERTO.

A. SALANDRA.
P. BOSELLI.
A. DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

REGOLAMENTO TECNICO della Cassa Nazionale di Previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai.

CAPO I.

Inscrizione degli operai e versamento dei contributi.

Art. 1.

I versamenti dei contributi degli operai inscritti alla Cassa Nazionale, non possono essere inferiori a centesimi 50 ciascuno,

e debbono farsi presso gli Uffici postali del Regno o presso la Sede centrale o le Sedi secondarie della Cassa stessa.

Facendo il primo versamento, l'operaio deve dichiarare, all'ufficiale che lo riceve, il cognome, il nome, la paternità, lo stato civile, la data della nascita, la professione e il domicilio. Deve inoltre presentare l'atto di nascita e una dichiarazione del Sindaco del Comune, nel quale risieda, circa la natura della professione esercitata.

Questi atti sono rilasciati gratuitamente e sono esenti da qualsiasi tassa, ai sensi dell'articolo 22 della legge: in essi deve essere indicato l'uso a cui servono.

L'operaio deve inoltre dichiarare se intende vincolare i suoi versamenti alle mutualità o se vuole riservare la disponibilità dei versamenti fatti, in caso di morte, a favore delle persone indicate nell'articolo 12 della legge.

Art. 2.

Se il primo versamento è fatto da altra persona a favore di uno o più operai, questa deve dare le indicazioni e produrre gli atti relativi all'operaio o agli operai, di cui nell'articolo precedente.

Art. 3.

Qualora un operaio inscritto alla Cassa Nazionale con la condizione del vincolo della mutualità, intenda posteriormente valersi della facoltà di disporre, in caso di morte, dei versamenti, deve farne dichiarazione alla Sede centrale della Cassa Nazionale per mezzo di un Ufficio postale o della Sede secondaria della Cassa, a cui fece la prima dichiarazione.

Di tale facoltà potrà valersi soltanto chi, dopo l'inscrizione alla Cassa e prima del compimento del quarantacinquesimo anno di età, abbia contratto matrimonio o abbia avuto prole.

In tal caso i versamenti fatti prima della dichiarazione passano dal ruolo della mutualità a quello dei contributi riservati, eccetto le quote provenienti dalla mutualità previste dall'articolo 17 A-2°, coi relativi interessi, le quali saranno ripartite a norma dell'articolo 19 del presente Regolamento.

Se invece l'operaio che si è riservato la disponibilità dei versamenti, intende di vincolarli alla mutualità, deve farne dichiarazione; e in tal caso i versamenti anteriormente fatti, dal ruolo dei contributi riservati passano al ruolo della mutualità.

Art. 4.

Le dichiarazioni, di cui negli articoli 1 e 3, debbono essere fatte per ciascun inscritto sopra un apposito modello, il quale deve essere firmato dall'inscritto, o da chi per esso, e dall'ufficiale ricevente.

Quando l'inscritto, o chi per esso, non sappia o non possa scrivere, l'ufficiale ricevente ne fa speciale annotazione sul modello, sottoscritta da due testimoni.

Art. 5.

L'ufficiale, che riceve il primo versamento, rilascia al depositante una ricevuta provvisoria.

Qualora il versamento sia fatto presso un Ufficio postale, questo rimette immediatamente, per mezzo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, alla Sede centrale della Cassa Nazionale, il modello e gli atti annessi, di cui nell'articolo precedente.

Art. 6.

La Sede centrale della Cassa Nazionale, ricevuto il modello e gli atti annessi, emette il libretto intestato all'operaio ed inscrive questo nel ruolo rispettivo.

Il libretto deve essere munito del bollo della Cassa Nazionale e della firma del Direttore generale e del Consigliere delegato.

Il libretto porta un numero d'ordine secondo il ruolo di inscrizione, indica il cognome, il nome, la paternità, lo stato civile, la data della nascita, la professione, il domicilio dell'inscritto e tutte le condizioni che risultano dalle dichiarazioni e dagli atti prodotti, ai sensi dell'articolo 1°. Contiene inoltre un sunto delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore la cui cognizione sia necessaria per l'inscritto.

I libretti dei due ruoli debbono avere la copertina di colore diverso.

Il numero d'ordine e le annotazioni del libretto sono riprodotti nel conto individuale del ruolo rispettivo.

Art. 7.

La Sede centrale della Cassa Nazionale, qualora nelle dichiarazioni o nei documenti siano indicazioni equivoche, non chiare o inesatte, sospende la emissione del libretto e chiede schiarimenti o produzione di nuovi atti all'Ufficio che l'ha ricevuta.

Qualora la Sede centrale respinga la domanda, ne viene data partecipazione all'operaio per mezzo dell'Ufficio ricevente, il quale restituirà le somme versate.

Art. 8.

Appena emesso il libretto, la Sede centrale della Cassa Nazionale lo rimette all'Ufficio postale che ha ricevuto la domanda, il quale dovrà consegnarlo al depositante ritirando la ricevuta provvisoria.

Art. 9.

Quando il primo versamento è fatto presso una Sede secondaria, questa deve inviare alla Sede centrale della Cassa Nazionale la domanda d'inscrizione con le dichiarazioni e i documenti di cui all'articolo 1.

La Sede secondaria darà il suo avviso sulla ricevibilità della domanda.

La Sede centrale, adempiute le formalità indicate nell'articolo 6, rimette il libretto alla Sede secondaria, le quale ne cura la consegna al titolare, dietro ritiro della ricevuta provvisoria.

Art. 10.

I versamenti successivi al primo possono essere fatti anche presso un Ufficio postale diverso da quello che ha ricevuto il primo versamento.

Gli uffiziali postali che ricevono versamenti, debbono registrarli sul libretto ed apporvi il bollo dell'Ufficio o la propria firma. Debbono inclare farne annotazione sopra apposito registro, indicando per ciascun versamento il numero del libretto, il cognome, il nome, la paternità e il domicilio del titolare.

L'Ufficio postale rimette, per mezzo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, alla Sede centrale della Cassa Nazionale, la distinta dei versamenti ricevuti, nei modi stabiliti per l'invio dei documenti relativi al servizio delle Casse postali di risparmio.

Art. 11.

Gli Uffici postali conteggeranno e verseranno le somme raccolte dai contributi degli operai, inscritti alla Cassa Nazionale, alla Cassa dei depositi e prestiti, per mezzo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, nei termini e con le norme stabiliti pei versamenti dei depositi a risparmio.

Art. 12.

I versamenti successivi al primo, fatto presso una Sede secondaria della Cassa Nazionale, possono essere effettuati presso quella Sede medesima. Qualora l'operaio inscritto muti residenza, i versamenti successivi possono essere fatti anche presso gli Uffici postali.

La Sede secondaria versa i contributi raccolti alla Cassa dei depositi e prestiti il primo e il sedici di ogni mese: e, ove il giorno fosse festivo, il versamento si farà nel giorno successivo.

Art. 13.

Gli operai inscritti alla Cassa Nazionale debbono, nel mese di maggio di ogni anno, rimettere alla Sede centrale di questa i libretti, per mezzo degli Uffici postali o delle Sedi secondarie, i quali ne rilasciano ricevuta.

La Sede centrale accerta la corrispondenza fra le somme inscritte nei libretti e quelle annotate nei conti individuali relativi; fa la liquidazione degli interessi e delle altre somme spettanti a ciascun conto, o degli uni e delle altre fa notazione distinta sui libretti.

Gl'interessi a favore degli inscritti decorrono dal primo

giorno del mese successivo a quello del versamento del contributo.

Compiute queste operazioni, la Sede centrale restituisce agli Uffici mittenti i libretti, i quali dovranno da questi essere rimessi ai titolari, dietro ritiro della ricevuta.

Art. 14.

Gli operai hanno facoltà di formare il contributo minimo di cinquanta centesimi con l'applicazione di francobolli postali ordinari sopra cartellini, che saranno rilasciati gratuitamente dagli Uffici postali, dalla Sede centrale o dalle Sedi secondarie della Cassa Nazionale.

I cartellini dovranno recare l'indicazione del nome e cognome del titolare.

I francobolli saranno incollati negli scompartimenti nei quali è diviso il cartellino; e quando sia raggiunta la somma di centesimi 50, il cartellino potrà essere consegnato all'Ufficio postale, alla Sede centrale o alla Sede secondaria, che lo accetterà come denaro, purchè i francobolli non siano alterati, fuori corso, macchiati, laceri o formati di più pezzetti.

Art. 15.

Quando i cartellini sono consegnati alla Sede centrale o alle Sedi secondarie della Cassa Nazionale, queste debbono rimetterli per mezzo degli Uffici locali al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, il quale, dandone scarico alle Sedi mittenti, versa il relativo ammontare, senza deduzione di aggio, alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 16.

Gli operai italiani che temporaneamente o con dimora stabile, si trovino fuori del Regno, possono inscriversi alla Cassa Nazionale.

La domanda d'inscrizione coi documenti relativi ed i versamenti dei contributi saranno ricevuti dall'Agente consolare italiano del distretto in cui è l'operaio, se l'Agente consolare fu a ciò autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri, o da Istituti che saranno designati dal Consiglio d'Amministrazione, e sono da essi rimessi alla Sede centrale della Cassa.

CAPO II.

Della formazione dei conti individuali

Art. 17.

La Sede centrale della Cassa Nazionale, per ciascun inscritto, apre un conto individuale, con le indicazioni di cui nell'articolo 6.

Per gli operai inscritti al ruolo della mutualità, il conto individuale consta di tre parti.

A. Nella prima parte si annotano:

1° i contributi versati dall'operaio o da chi per esso (articolo 9, I, *a*) della legge);

2° le quote dei contributi degli inscritti nel ruolo della mutualità rimaste vacanti per morte (articolo 9, I, *b*);

3° gl'interessi annuali attribuiti alle somme dei numeri 1 e 2 (articolo 9, I, *f*).

B. Nella seconda parte si annotano:

1° le quote di concorso della Cassa Nazionale a favore dell'inscritto (articolo 9, I, *c*);

2° le parti delle quote di concorso a favore degli inscritti rimaste vacanti per morte (articolo 9, I, *d*);

3° gl'interessi annuali attribuiti alle somme di cui ai numeri 1° e 2° (articolo 9, I, *f*).

C. Nella terza parte si annotano:

1° le somme eventualmente assegnate a favore dell'inscritto, da privati o da enti morali (articolo 9, I, *e*);

2° gl'interessi annuali attribuiti alle dette somme (articolo 9, I, *f*).

Art. 18.

Per gli operai inscritti al ruolo dei contributi riservati, il conto individuale consta di tre parti:

A. Nella prima parte si annotano:

1° i contributi versati dall'operaio o da chi per esso (articolo 9, II, *a*) della legge);

2° gl'interessi accumulati sui contributi rimasti vacanti per morte degli inscritti nel ruolo dei contributi riservati e i contributi degli inscritti nel medesimo ruolo, che siano morti senza lasciare gli eredi di cui all'articolo 12 della legge (articolo 9, II e articolo 14, alinea 2°, della legge);

3° gli interessi annuali attribuiti alle somme di cui ai nu-1° e 2° (articolo 9, II, *f*).

B. Nella seconda parte si annotano:

1° le quote di concorso della Cassa Nazionale a favore dell'inscritto (articolo 9, II, *c*);

2° le parti delle quote di concorso a favore degli inscritti rimaste vacanti per morte (articolo 9, II, *d*);

3° gli interessi annuali attribuiti alle somme di cui ai numeri 1° e 2° (articolo 9, II, *f*).

C. Nella terza parte si annotano:

1° le somme eventualmente assegnate a favore dell'inscritto da privati o da enti morali (articolo 9, II, *e*);

2° gl'interessi annuali attribuiti alle dette somme (articolo 9, II, *f*).

Art. 19.

La Sede centrale della Cassa Nazionale, alla fine di ogni anno, accerta le morti degli inscritti nel ruolo della mutualità, per classi quinquennali di età; determina l'ammontare delle somme accreditate nella prima e nella terza parte del conto appartenenti agli inscritti morti della medesima classe di età; e distribuisce tale ammontare in parti eguali nei conti individuali degli inscritti sopravviventi della stessa classe di età.

Le classi quinquennali di età incominciano a computarsi da quella da 0 a 5 anni compiuti.

Art. 20.

Per la ripartizione delle somme formate con le quote di concorso della Cassa Nazionale, divenute disponibili per morte degli inscritti in qualsiasi ruolo, la Sede centrale, alla fine d'ogni anno, accerta le morti degli inscritti per classi quinquennali di età; determina l'ammontare di quelle somme pure per classi di età, e ripartisce i tre quinti del medesimo in misura eguale sui conti individuali degli inscritti sopravviventi della stessa classe di età che abbiano versato nell'anno un contributo non inferiore a lire 6.

Art. 21.

Per l'accertamento della morte degli operai inscritti alla Cassa Nazionale, la Sede centrale rimette, alla fine di ogni anno, a ciascun Comune del Regno, l'elenco degli inscritti residenti nel Comune che abbiano, da sei mesi almeno, sospeso il pagamento dei contributi.

L'amministrazione comunale restituisce, entro un mese, alla Sede centrale l'elenco con le annotazioni delle morti avvenute e dei trasferimenti in altro Comune degli inscritti. All'elenco debbono essere uniti i certificati di morte.

CAPO III.

Liquidazione dei conti individuali e pagamento delle rendite vitalizie

Art. 22.

La chiusura e liquidazione normale del conto individuale ha luogo quando l'inscritto compie il 60° anno di età, purchè siano decorsi almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo.

L'inscritto sarà avvisato dalla Cassa che ha acquisito il diritto alla chiusura e liquidazione del suo conto e sarà invitato a rispondere dichiarando se intende che la chiusura e la liquidazione abbiano luogo subito oppure siano differite.

Nel caso che dichiari di voler la chiusura e la liquidazione

immediate, dovrà indicare se intende che la liquidazione sia fatta intieramente in rendita vitalizia, oppure, dato che ne abbia diritto ai termini delle disposizioni del presente Regolamento, nelle altre forme previste dall'ultimo alinea dell'articolo 10 della legge.

Il differimento della chiusura e liquidazione potrà dall'inscritto essere richiesto di anno in anno fino al 65º anno di età, compiuto il quale esse non potranno più prorogarsi.

La domanda di differimento dovrà essere presentata nel primo semestre di ciascun anno: in mancanza di essa, la chiusura e la liquidazione avranno luogo d'ufficio, e la liquidazione avverrà intieramente in rendita vitalizia.

Nella domanda di differimento, ove l'inscritto intenda che questo sia l'ultimo, dovrà indicare la forma della liquidazione che egli desidera, a norma del terzo alinea del presente articolo.

La stessa dichiarazione dovrà essere aggiunta alla domanda di differimento per l'ultimo anno: in mancanza di tale dichiarazione, la liquidazione sarà fatta intieramente in rendita vitalizia.

Art. 23.

Nella dichiarazione, prevista dall'articolo precedente, relativa alla forma della liquidazione, l'inscritto deve indicare se intende che la somma accumulata nel suo conto sia per intero trasformata in rendita vitalizia a suo favore; o se parte di essa gli debba essere corrisposta in capitale e parte trasformata in rendita vitalizia immediata a suo favore; oppure se parte debba trasformarsi in una rendita vitalizia immediata a suo favore, e parte in un capitale da corrispondersi, alla sua morte, ai suoi eredi legittimi o testamentari, o a quelli fra essi da lui designati: il tutto salvo le eccezioni previste dal presente Regolamento.

L'inscritto può chiedere il pagamento immediato in capitale di una parte della somma accumulata sul suo conto, soltanto quando la rendita vitalizia corrispondente a questa somma accumulata superi le lire 180 all'anno. In tal caso la Cassa Nazionale, previo esame della convenienza di accogliere la domanda, può accordare il pagamento immediato di un capitale sino a concorrenza della parte eccedente il capitale occorrente per la costituzione di una rendita vitalizia di lire 180 annue.

In nessun caso il capitale che viene pagato immediamente all'inscritto può superare i due terzi dell'importo dei contributi versati dall'inscritto o da chi per esso.

Art. 24.

Quando dalla somma inscritta nel conto individuale dell'operaio risulti una rendita inferiore a lire 36 annue, la Cassa Nazionale ha facoltà, salvo richiesta in contrario dell'inscritto, di liquidare il conto mediante pagamento della somma accumulata.

Art. 25.

Ricevuta la dichiarazione e riscontrato che l'operaio si trova nelle condizioni stabilite dalla legge e dal presente Regolamento, la Sede centrale della Cassa Nazionale procede immediatamente alla chiusura e liquidazione del conto.

La rendita liquidata in base alla dichiarazione dell'inscritto e all'ammontare della somma accumulata sul suo conto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui fu presentata la dichiarazione.

La rendita liquidata d'ufficio decorre dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui l'inscritto ha compiuto l'anno di età, dopo il quale la chiusura e la liquidazione del conto non possono più essere prorogate ai termini dell'articolo 22.

Art. 26.

La Sede centrale della Cassa Nazionale trasferisce il titolare della rendita dal ruolo al quale era inscritto nel libro delle rendite vitalizie, annulla il libretto ed emette un certificato di rendita vitalizia intestato al nome del vitaliziario.

Il certificato di rendita vitalizia è rimesso all'Ufficio postale o alla Sede secondaria che ha ricevuto la dichiarazione, per essere consegnato al titolare dietro restituzione della ricevuta.

In caso di chiusura e liquidazione d'ufficio del conto, la Sede centrale ne fa notificazione all'inscritto per mezzo del Sindaco del Comune nel quale esso dimora e gli rimette con lo stesso mezzo il certificato di rendita vitalizia.

Art. 27.

Le domande di liquidazione anticipata del conto individuale, in caso d'inabilità permanente assoluta al lavoro, debbono essere rivolte alla Sede centrale della Cassa Nazionale, direttamente o per mezzo degli Uffici postali o delle Sedi secondarie.

Alla domanda devono essere uniti i documenti comprovanti che l'inscritto si trova nella assoluta e permanente incapacità di lavorare, sopravvenuta dopo la sua inscrizione alla Cassa.

Tali documenti, esenti da ogni tassa, ai sensi dell'articolo 22 della legge, debbono consistere:

a) in un certificato medico debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa;

b) in un attestato rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale dimora l'operaio;

c) in una dichiarazione, quando ne sia il caso, del capo o imprenditore alla cui dipendenza era l'operaio colpito da invalidità permanente assoluta.

Art. 28.

La sede centrale della Cassa Nazionale, ricevuta la domanda, ha facoltà di chiedere che la invalidità dell' inscritto sia accertata da un medico da essa designato.

Quando sia accertata la invalidità, la Sede centrale procede alla liquidazione del conto ed aggiunge alla somma risultanto una quota complementare da prelevarsi dal fondo d'invalidità, di di cui all'articolo 11 della legge.

La misura della quota complementare è determinata in base alla somma accumulata sul conto dell'inscritto, con le norme che saranno all'uopo stabilite dal Consiglio d'amministrazione sei mesi prima del termine di ciascun quinquennio di esercizio della Cassa Nazionale.

Fatta la liquidazione del conto, la Sede centrale emette il certificato di rendita vitalizia con le formalità indicate negli articoli 25 e 26.

Sono applicabili alla liquidazione dei conti, in caso di invalidità, le disposizioni degli articoli 23 e 24.

La Cassa Nazionale non può concedere agli inscritti sussidî di qualsiasi natura non contemplati dalla legge.

Art. 29.

Le indennità che, in caso di invalidità permanente assoluta, derivata da infortunio sul lavoro, debbono essere versate alla Cassa Nazionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 17 marzo 1898, n. 80, saranno convertite in rendita vitalizia a favore dell'operaio inabile al lavoro, e il relativo certificato di rendita vitalizia sarà consegnato all'operaio a mezzo del Sindaco del Comune nel quale risiede.

Art. 30.

Le rendite vitalizie saranno pagate in rate trimestrali posticipate al 1º marzo, 1º giugno, 1º settembre e 1º dicembre di ciascun anno, dagli Uffici postali o dalle Sedi secondarie.

Il pagamento è fatto al titolare della rendita o al suo legale rappresentante, dietro esibizione del certificato di rendita vitalizia e del certificato di esistenza in vita.

I certificati di esistenza in vita sono rilasciati gratuitamente e sono esenti da qualsiasi tassa, a norma dell'articolo 22 della legge.

Art. 31.

I titolari dei certificati di rendita vitalizia possono domandare alla Sede centrale della Cassa Nazionale di riscuotere le rate trimestrali presso Uffici postali e Sedi secondarie, diversi da quello al quale fu presentata la domanda per la liquidazione dei conti.

Sul certificato deve essere apposto il bollo in ogni singolo pa-

gamento, e contemporaneamente l'inscritto deve firmare una formola di quietanza in doppio.

Art. 32.

Gli Uffici postali, per mezzo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, e le Sedi secondarie della Cassa Nazionale debbono rimettere alla Sede centrale, nel mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, la distinta delle rendite vitalizie pagate.

Alla distinta devono essere uniti i certificati di esistenza in vita e un esemplare della quietanza.

Art. 33.

Le domande della chiusura e liquidazione del conto degli operai inscritti residenti all'estero, debbono essere rimesse alla Sede centrale della Cassa Nazionale dagli Agenti consolari italiani a ciò autorizzati dal Ministero degli affari esteri o dagli Istituti designati dal Consiglio d'amministrazione.

Il certificato di rendita vitalizia viene consegnato agli inscritti per mezzo degli Agenti consolari, autorizzati a far questo servizio, o degli Istituti predetti, i quali faranno anche il pagamento delle rate trimestrali delle rendite vitalizie.

Art. 34.

Le rendite non riscosse per un anno sono tenute sospese e cessano dal venire inscritte negli stati di pagamento.

Per essere ripristinate, il titolare della rendita deve farne domanda alla Sede centrale della Cassa Nazionale, producendo il certificato di esistenza in vita.

Art. 35.

Le rendite sono dovute fino al giorno della morte del titolare. Gli eredi di esso, giustificando cogli occorrenti atti legali la loro qualità, potranno chiedere il pagamento delle rate trimestrali o delle frazioni di rata non riscosse, nel termine di tre anni dalla morte del titolare, a pena di decadenza.

Le rendite non riscosse in vita si prescrivono nel termine di cinque anni, stabilito dal Codice civile.

Art. 36.

Il pagamento dei contributi riservati agli eredi indicati nell'articolo 12 della legge, è ordinato dalla Sede centrale della Cassa Nazionale, in seguito a domanda ad essa presentata nel termine stabilito nell'articolo predetto. La domanda deve essere corredata dell'atto di morte del titolare e dei documenti comprovanti il grado di parentela con esso, l'età e lo stato civile dei richiedenti.

Art. 37.

Quando l'operaio, ai sensi dell'articolo 23 del presente Regolamento, abbia dichiarato che una parte della somma accumulata nel suo conto, sia pagata in capitale, alla sua morte, ai suoi eredi legittimi o testamentari o ad alcuni di essi, questi dovranno presentare domanda alla Sede centrale della Cassa Nazionale, producendo l'atto di morte del titolare e i documenti comprovanti la loro qualità di eredi.

Art. 38.

Tutti gli atti indicati negli articoli 35, 36 e 37 sono rilasciati gratuitamente e sono esenti da qualsiasi tassa, ai sensi dell'articolo 22 della legge.

CAPO IV.

Disposizioni diverse

Art. 39.

Il bilancio tecnico del fondo delle rendite vitalizie, di cui nell'articolo 17 della legge, si forma alla fine di ciascun quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno nel quale sarà emesso il primo certificato di rendita vitalizia.

Il bilancio tecnico deve stabilire il valore capitale delle rendite vitalizie in corso, al giorno della valutazione, in base alle tavole statistiche di sopravvivenza e di invalidità scelte per la determinazione dei coefficienti delle rendite vitalizie e al saggio di interesse che sarà stabilito dal Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale.

Art. 40.

Alla riserva straordinaria di rischio, di cui all'articolo 17 della legge, saranno attribuiti i fondi ad essa destinati, in virtù degli articoli 7 e 13 della legge stessa, durante il periodo di 15 anni, successivi a quello della costituzione della Cassa Nazionale. Posteriormente la riserva straordinaria continuerà ad essere alimentata dai fondi predetti, fino a raggiungere la misura massima di un quinto del valore capitale delle rendite vitalizie.

Art. 41.

Nel caso in cui la riserva straordinaria di rischio non sia sufficiente a coprire la eventuale deficienza constatata nel fondo delle rendite vitalizie, dovranno prelevarsi dalle entrate annuali della Cassa Nazionale le quote necessarie per reintegrare il fondo predetto, in uno o più esercizi, secondo le deliberazioni che prenderà all'uopo il Consiglio d'amministrazione.

Si dovranno, in pari tempo, modificare i coefficienti delle rendite vitalizie in armonia ai risultati del bilancio tecnico.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
A. SALANDRA.

Il Ministro del Tesoro
P. BOSELLI.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
A. DI SAN GIULIANO.

Il Numero CCXXIV (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visti i Regi decreti in data 8 settembre 1867, numero MDCCCCXXVI e 27 dicembre 1868, numero MMLXXXIX;

Vista la deliberazione della Camera di Commercio ed Arti di Forlì, in data 9 maggio 1899;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di Commercio ed Arti di Forlì è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugl'industriali del distretto camerale.

Art. 2.

La tassa verrà ripartita fra i contribuenti a seconda dell'importanza dei loro redditi imponibili, quali risultano esclusivamente dai ruoli per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, tenuto conto delle detrazioni stabilite dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 3.

I redditi inferiori alle imponibili L. 266,66 sono esenti dalla tassa camerale.

Art. 4.

L'aliquota di detta tassa non potrà oltrepassare il limite massimo di lire una, per ogni cento lire di reddito imponibile.

Entro questo limite il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio approverà ogni anno l'aliquota effettiva della tassa da imporsi.

Art. 5.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme stabilite dall'unito Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

I Regi decreti dell'8 settembre 1867, numero MDCCCCXXVI e del 27 dicembre 1868, numero MMLXXXIX, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1899.

UMBERTO.

SALANDRA.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

Regolamento per l'applicazione e per la riscossione della tassa camerale nel distretto della Camera di Commercio di Forlì.

Art. 1.

Alla tassa camerale sono soggetti, nella misura stabilita dall'articolo 4 del R. decreto che approva il presente Regolamento, i commercianti e gl'industriali iscritti nella categoria *B* dei ruoli per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 2.

Dopo che i ruoli principali dell'imposta di ricchezza mobile saranno divenuti definitivi, la Camera si rivolgerà alle Agenzie delle imposte dirette per ottenere, a proprie spese, copia dei ruoli di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Esclusivamente in base ai dati comunicati dalle Agenzie delle imposte dirette, la Camera formerà i propri ruoli, che saranno divisi per Comuni e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1.° Numero progressivo;

2.° Cognomi e nomi o ditta dei contribuenti;

3.° Specie del commercio od industria esercitata;

4.° Reddito imponibile del contribuente, quale risulta dai ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;

5.° Tassa camerale da pagarsi dal contribuente.

Art. 4.

I ruoli approvati in seduta pubblica dalla Camera e resi esecutori dal Prefetto della provincia di Forlì, saranno pubblicati ed esposti per 8 giorni nei rispettivi Comuni.

La pubblicazione sarà dai Sindaci notificata ai contribuenti mediante avviso.

Tale pubblicazione costituirà il contribuente legalmente obbligato al pagamento della tassa.

Art. 5.

I contribuenti inscritti nei ruoli della tassa camerale possono presentare reclamo, in carta bollata ai termini di legge, alla Camera di Commercio, per errori incorsi nei ruoli o per cessazione o riduzione di reddito verificatesi durante l'anno, accompagnando i reclami con le relative decisioni delle Commissioni delle imposte dirette o con apposito certificato dell'Agente delle tasse.

Il reclamo in corso non sospende il pagamento della tassa camerale, qualora non potesse essere risoluto prima dell'epoca stabilita per la riscossione della tassa.

In tali casi, ove il reclamo venga accolto favorevolmente, si farà luogo al rimborso della tassa pagata in più.

Art. 6.

Resta però sempre in facoltà dei contribuenti, senza che perciò abbia da sospendersi l'esecuzione dei ruoli, di ricorrere al Tribunale contro l'applicazione dalla tassa camerale, ai termini dell'articolo 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Qualora i ricorsi vengano risoluti favorevolmente, si farà luogo dalla Camera al rimborso della tassa pagata in più.

Art. 7

I ruoli esecutivi saranno rimessi agli esattori delle imposte dirette, i quali ne cureranno l'incasso, versandone poi l'ammontare alla Camera e ritenendo il premio di esazione nella stessa misura che per le imposte dirette, salvo patti in contrario.

Tali patti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Prefetto della provincia di Forlì.

Art. 8.

La tassa sarà pagata in due rate, la prima al 10 giugno e la seconda al 10 dicembre, previo avviso che l'esattore farà recapitare ad ogni contribuente.

Art. 9.

Nella prima quindicina del dicembre di ogni anno, la Camera formerà i ruoli suppletivi con le stesse norme stabilite per i ruoli principali, comprendendovi i redditi che fanno parte dei ruoli suppletivi annuali dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 10.

Ai redditi compresi nei ruoli suppletivi si applicherà la stessa aliquota percentuale imposta sui redditi compresi nei ruoli principali.

Art. 11.

Per la pubblicazione, approvazione ed esazione dei ruoli suppletivi, si seguiranno le stesse norme stabilite per i ruoli principali.

Art. 12.

I ruoli suppletivi entreranno in riscossione al 10 aprile dell'anno successivo alla loro compilazione.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
SALANDRA.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la relazione con cui la Prefettura di Genova propone lo scioglimento della Congregazione di Carità di Laigueglia, per assicurare il regolare andamento di quell'Amministrazione e delle Opere pie che ne dipendono;

Veduti gli atti;

Veduti i pareri della Giunta Provinciale Amministrativa di Genova e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza ed il relativo Regolamento amministrativo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità del Comune di Laigueglia è sciolta, e la temporanea gestione è affidata a quella Giunta Municipale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 20 luglio 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 9 e 137 del Regolamento per il personale degli Uffici finanziari e per l'ordinamento degli Uffici direttivi;

Determina:

Art 1.

È aperto un concorso per esame a due posti di Allievi chimici nei Laboratori chimici delle Gabelle, con lo stipendio di annue lire 2000,

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Laboratorio chimico centrale delle Gabelle - Via della Luce n. 34 in Roma - non più tardi del giorno 31 ottobre 1899, la domanda in carta da bollo da lire una.

In essa gli aspiranti, oltre alle loro generalità, dovranno indicare il luogo di nascita e quello di residenza.

Art. 3.

I documenti da porsi a corredo della domanda sono i seguenti:

1° Fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha non meno di 21 anni compiuti, e non più di 32 anni compiuti di età;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Certificato di non incorsa penalità;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza;

5° Certificato, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione, da cui risulti specificatamente che l'aspirante è esente, in modo assoluto, da qualsiasi imperfezione, deformità o difetto fisico. Tale certificato dovrà essere rilasciato da un Ufficiale sanitario militare, o da un medico provinciale o, in difetto e per giustificate circostanze, da un medico comunale;

6° Laurea in chimica, od in chimica e farmacia, od in scienze naturali, oppure diploma d'Ingegnere industriale;

7° Un documento il quale fornisca la prova che l'aspirante ha compiuto, con assiduità e diligenza, lavori analitici o sperimentali in un Istituto scientifico dello Stato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono avere la data non anteriore di oltre due mesi a quella del presente decreto.

Le domande che giungeranno al Laboratorio chimico centrale delle Gabelle dopo il 31 ottobre 1899, ovvero non corredate di tutti i documenti richiesti o con documenti non regolari, non verranno prese in considerazione.

Art. 4.

I requisiti prescritti per l'ammissibilità al concorso, dovranno essere posseduti dagli aspiranti nel periodo che intercede tra la data del presente decreto ed il 31 ottobre 1899, giorno in cui scadrà il termine fissato per la presentazione delle domande.

Art. 5.

L'esame avrà luogo in Roma presso il Laboratorio chimico centrale delle Gabelle, e consterà delle seguenti prove:

1° Prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta dei risultati ottenuti;

2° Prova pratica di chimica analitica quantitativa e relazione scritta dei risultati ottenuti;

3° Prova pratica di riconoscimento d'una sostanza organica e relazione scritta dei risultati ottenuti;

4° Discussione orale sulle relazioni di cui sopra;

5° Saggio di lingua francese e di lingua tedesca, consistente nella traduzione orale dal francese all'italiano e dal tedesco all'italiano d'un brano di chimica tecnologica.

Roma, addì 24 luglio 1899.

Il Ministro
CARMINE.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 24 corrente, in Casatisma, provincia di Pavia, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, il 26 luglio 1899.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 27 luglio, a lire 107,49.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

26 luglio 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	99,56 5/8	97,56 5/8
	4 1/2 % *netto*	112,29 1/2	111,17
	4 % *netto*	99,26 1/2	97,26 1/2
	3 % *lordo*	63,14 1/2	61,94 1/2

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli alle Cattedre di disegno ed a quelle di calligrafia nelle Regie Scuole tecniche maschili.

È aperto in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica, un concorso *per titoli* alle cattedre di disegno ed a quelle di calligrafia, che ora sono o che saranno disponibili entro l'anno scolastico venturo, nelle Regie Scuole tecniche maschili.

Alle cattedre di disegno è annesso il grado di reggente di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1536, ed alle cattedre di calligrafia è annesso il grado di incaricato di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 1176.

Sono ammessi al concorso esclusivamente gli uomini che al 1° ottobre 1899 non abbiano superato l'età di 40 anni; o, qualunque sia la loro età, purchè si trovino presentemente al servizio dello Stato con ufficio di ruolo fruttifero di pensione, o che abbiano già prestato un servizio governativo, valutabile per la pensione, per un tempo non inferiore all'eccedenza dei 40 anni.

Quelli che intendono di concorrere, dovranno presentare al Ministero (Direzione Generale dell'Istruzione secondaria classica e tecnica) non più tardi del 20 agosto 1899:

1° la domanda in carta bollata da L. 1,20;

2° il titolo legale di abilitazione definitiva all'insegnamento;

3° lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di abilitazione, quando il diploma non sia stato conseguito solo per titoli o per merito;

4° la fede di nascita;

5° il certificato di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;

6° la fede penale;

7° il certificato di buona condotta;

8° il certificato di cittadinanza italiana;

9° gli altri titoli e le pubblicazioni che i concorrenti riterranno opportuno di aggiungere, con avvertenza che i saggi grafici, così di disegno come di calligrafia, dovranno essere dichiarati autentici dalle autorità scolastiche; le altre opere manoscritte sono escluse;

10° un sunto, in carta semplice, degli studî fatti e della carriera didattica percorsa;

11° l'elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

Quelli che intendono concorrere ad ambedue le cattedre, dovranno presentare due domande e due elenchi, senza obbligo di unirvi due copie dei documenti 4°, 5°, 6°, 7° e 8°.

Nelle domande i concorrenti indicheranno con precisione il proprio domicilio, per le eventuali comunicazioni.

I documenti 5°, 6° e 7° dovranno essere di data posteriore al 30 giugno 1899.

I concorrenti, che hanno già ufficio e stipendio di ruolo alla diretta dipendenza del Ministero dell'Istruzione Pubblica, sono dispensati dal presentare i documenti 4°, 5°, 6°, 7° e 8°.

Per ottenere la nomina, i concorrenti dovranno rinunziare ad ogni altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare se, ed a quale condizione, essi potranno godere dei benefici concessi dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi.

I concorrenti che rifiutino la cattedra loro offerta, decadono da ogni diritto alla nomina.

Roma, 8 luglio 1899.

Il Ministro
G. BACCELLI.

2)

Concorso alle Cattedre di materie letterarie nelle classi inferiori dei Ginnasi governativi.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione Generale dell'Istruzione secondaria), un concorso, *per titoli*, alle cattedre di materie letterarie nelle classi inferiori dei Ginnasi, cui si dovrà provvedere entro l'anno scolastico 1899-900.

Coloro che nel concorso del 1897 ottennero punti 70 e 71 su 100, anche se sono in servizio come incaricati nei R. Ginnasi, dovranno prender parte al nuovo concorso, per poter aspirare al grado di *reggente*.

In attesa della nomina a *reggente*, con lo stipendio di annue L. 1800, i candidati che saranno proposti dalla Commissione giudicatrice del concorso potranno essere chiamati ad insegnare, come incaricati con rimunerazione, nelle classi ordinarie ed aggiunte.

Coloro che intenderanno di prender parte al concorso dovranno far pervenire al Ministero, *non più tardi del 20 agosto p. v.*, la domanda su carta bollata da L. 1,20, unendovi:

1° la laurea in lettere o altro titolo di abilitazione definitiva all'insegnamento delle materie letterarie nelle classi ginnasiali inferiori;

2° lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di laurea ed in tutti gli esami speciali del corso universitario, o lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di abilitazione, ove il diploma non siasi ottenuto per titoli;

3° la fede di nascita;

4° il certificato di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;

5° la fede penale;

6° il certificato di buona condotta;

7° il certificato di cittadinanza italiana;

8° un cenno riassuntivo degli studî fatti e della carriera didattica percorsa;

9° l'elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

I documenti 4°, 5° e 6° dovranno essere in data posteriore al 30 maggio 1899.

I concorrenti che hanno già un ufficio di ruolo negli Istituti governativi dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti 3°, 4°, 5°, 6° e 7°. Oltre i documenti citati, i concorrenti potranno aggiungere tutti quei titoli che riterranno opportuni e le pubblicazioni; le opere manoscritte sono escluse.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre p. v. avrà superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona la quale abbia già prestato o presti servizio, con diritto a pensione di riposo, per un tempo non inferiore a quello che essa conterà oltre i 40 anni.

Le donne che, prendendo parte al concorso, sieno dichiarate eleggibili, non potranno essere assunte in servizio che negli Istituti i quali abbiano esclusivamente classi femminili.

I concorrenti proposti dalla Commissione suddetta conserveranno il diritto alla nomina per le sole cattedre che si renderanno vacanti nell'anno scolastico 1899-900 e sempre quando non abbiano rifiutato la cattedra loro offerta.

Per ottenere la nomina all'ufficio di *reggente*, il concorrente prescelto dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio, riservandosi il Ministero di permettere o no il cumulo di due impieghi, secondo le disposizioni della legge 19 luglio 1862, n. 722.

I concorrenti dovranno indicare, nella domanda, il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione.

Roma, 11 luglio 1899.

Il Ministro
G. BACCELLI.

2)

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le dimissioni del presidente Krüger e la nuova fase in cui entra il conflitto anglo-transwaaliano, ricominciano a preoccupare la pubblica opinione.

I giornali inglesi dicono che domenica scorsa si sparse, a Pretoria, la voce che il presidente erasi dimesso in seguito al voto contrario del Volksraad a certe sue proposte sul monopolio della dinamite.

Siccome il Krüger dal venerdì non si era fatto vedere in Parlamento, le voci prendevano consistenza.

Nella mattinata di lunedì, il presidente non uscì dal suo palazzo; allora il generale Joubert e due membri del Parlamento si recarono da lui e lo decisero d'assistere alla seduta segreta del Volksraad, che durò tre ore.

Una folla inquieta erasi riunita nelle vicinanze del Parlamento.

Alla fine della seduta, si seppe che il Volksraad aveva dato un voto di piena fiducia al Krüger, e si aggiungeva che la maggioranza del Raad era disposto ad accogliere la proposta della cessazione del monopolio.

Ciò malgrado, altri dispacci fanno credere che il Krüger insisterà nelle dimissioni, non volendo più cedere alle nuove pretese degli *uitlanders*, appoggiati dall'Inghilterra.

•

Un altro conflitto si è aperto fra il Canadà e gli Stati-Uniti d'America, a riguardo della delimitazione della frontiera dell'Alaska.

Nella Camera dei Comuni del Canadà, sir Carlo Tupper, *leader* del partito conservatore, ha assicurato che l'opposizione appoggerà caldamente la politica del Governo liberale che rifiuta di riprendere le sedute della Commissione mista americano-cadanese, finchè sia stata sottoposta ad arbitrato la questione della frontiera dell'Alaska fra gli Stati-Uniti ed il Canadà.

Sir C. Tupper ha detto che la diplomazia inglese aveva commesso un errore, non facendo intendere agli Stati-Uniti che dovevano trattare col Canadà come con tutte le nazioni civili, e che alla pazienza umana c'era un limite. Egli ha soggiunto: « Se l'Inghilterra avesse trattato la Francia come tratta con gli Stati-Uniti, oggi la vallata del Nilo non sarebbe in possesso della Gran Brettagna ».

Sir Vilfrido Laurier, primo Ministro, ha risposto che il Governo, certo dell'approvazione generale del popolo canadese, manterrebbe il suo contegno fino alla fine, ma che egli non voleva credere che non si potesse giungere ad un componimento.

Da Washington si assicura che il presidente Mac-Kinley reputa che gli Stati-Uniti sono arrivati fino all'estremo limite delle concessioni per giungere ad un *modus-vivendi* col Canadà, e si rifiuterebbero di andare più oltre su questa via.

Secondo il *Daily Chronicle*, il segretario di Stato, Hay, ha espresso l'opinione che la questione di frontiera sarà regolata segretamente e, in ogni caso, non provocherebbe mai una guerra. Gli Stati-Uniti preferirebbero perdere il territorio in questione.

∴

Leggiamo nel *Temps* :

« I dispacci di fonte inglese continuano a dare particolari sull'alleanza cino-giapponese e fingono di prenderla sul serio.

È certo, dice uno d'essi, che da qualche tempo sono in corso delle trattative per un'alleanza offensiva e difensiva del Giappone e della China; il progetto sembra datare dall'anno scorso e proprio dalla visita del Marchese Ito a Pekino.

Assicurasi che il Li-Hung-Chang, interrogato dall'Imperatrice vedova, ha dichiarato che una tale alleanza potrebbe produrre dei dissensi con la Russia, ma pare che la sua opinione non abbia prevalso.

Le trattative continuano riservatamente, ma s'incomincia a conoscerne qualche particolare.

Evidentemente nessun trattato è stato ancora firmato, ciò non impedisce che non ne siano preoccupati i circoli politici russi ».

∴

La quistione delle lingue, in Austria, sembra entrare in una via di componimento ed è nella Moravia che principia l'accordo fra i tedeschi e gli czechi.

La Commissione dietale per l'accordo nazionale fra le due nazionalità della provincia tenne, ieri l'altro, una seduta con l'intervento di tutti i membri. Il deputato giovane czeco, dott. Zacek, espresse il desiderio che i deputati tedeschi precisassero il loro punto di vista di fronte al programma politico-nazionale dei partiti tedeschi, pubblicato nella festa di Pentecoste. A nome dei tedeschi, il deputato dott. Fuchs dichiarò che i deputati tedeschi della Moravia aderiscono a tutti i punti di quel programma, e che quindi anch'essi esigono in particolare l'incondizionata abrogazione delle ordinanze sulle lingue.

Dopo questa dichiarazione, i deputati giovani-czechi tennero una conferenza, in seguito alla quale il deputato czeco dott. Turek propose di aggiornare le discussioni della Commissione per udire il parere del *club* dei deputati dietani.

Dopo accettata la proposta, la seduta fu levata.

Intanto, nel pomeriggio, il sottocomitato della Commissione dietale permanente per affari scolastici, tenne una seduta sotto la presidenza del deputato Manner. Il relatore Fuchs presentò un progetto di legge relativo alla divisione del Consiglio scolastico provinciale; il progetto fu approvato e verrà quindi presentato, per la discussione, alla Commissione nella prossima seduta plenaria. Con questo disegno di legge si modificano alcuni paragrafi della legge del 12 gennaio 1870; il Consiglio scolastico provinciale dovrebbe venir diviso in due sezioni, una tedesca ed una czeca.

L'Esposizione artistica internazionale di Venezia

V.

La Scultura

Ho per fermo che nessuno potrà sconvenire essere la scultura poco convenientemente situata nella Mostra.

La Commissione ordinatrice fu con essa madrigna e di ciò, non uno, ma più artisti, meco si dolsero.

È vero che essa si presenta poco interessante, e nel suo complesso con un livello medio abbastanza deficiente, manon

è men vero che di aver ricacciato molte opere o in un cantuccio, quali le sale M ed N, ovvero essersi serviti di esse per addobbo del gran salone centrale, non mi è sembrato conveniente e, parmi, la si sia trattata come un *sans valeur*.

Così situate, è difficile stabilire il merito delle opere scultorie; generalmente, ai visitatori, attratti dalle più appariscenti pitture che covrono le muraglie, passano inosservati i lavori posti a spilluzzico qui e là per le sale. Alcune poi, nel catalogo, hanno un posto ed effettivamente trovansi in un altro.

Ed infatti uno dei più importanti lavori, quello del Carlo Lorenzetti intitolato *Dal Cunicolo di Vejo*, appartenente alla Galleria Nazionale, posto in catalogo nella sala *D*, trovasi invece nella sala *M*. Non sarò fra i grandi laudatori di questa opera a grandezza naturale, giacchè la posa di quel gladiatore è più che accademica, non posso però sconvenire che, nella decadenza in cui si mostra l'arte scultoria, è un raggio di sole nel buio; fra tante statuette, ninnoli da salotto, è almeno qualche cosa che ha un concetto.

Esso attira lo sguardo dei visitatori non solo per il suo volume, ma anche per la robustezza delle forme e la realtà loro, anatomicamente giuste.

Questo *gladiatore* con il *Cristo* del Bistolfi Leonardo, il gruppo dell'Jerace Francesco *Conversione di S. Agostino*, *La figlia di Niobe* del Domenico Trentacoste e *l'Annunciazione dell'amore* del Cifariello Filippo (gruppo in gesso per fontana) sono i lavori più salienti della Mostra scultoria.

Il *Cristo* merita speciale menzione perchè realmente è una opera d'arte di fattura plasticamente superiore; esso è a grandezza più del naturale ed il Bistolfi ce lo mostra non più in croce, ma già per terra schiodato; il corpo macilente, il volto angelico; tutte le membra sono perfettamente modellate.

Un bel lavoro è il ritratto del senatore Durante, eseguito da quel valente artista che è l'Ettore Ximenes, e molto carino il bassorilievo dell'Edoardo Rubino: *E caddi come corpo morto cade*.

L'Apolloni Adolfo, il chiaro Presidente della Società Artistica Internazionale di Roma, si fa vivo alla Mostra con due lavori: una *madonna* in bassorilievo ed una statuetta in bronzo - *Anacreonte* - che è molto ben fatta, ma che disgraziatamente non esce dalla scuola povera dei nostri giorni. Manca di quella robustezza che, chi veramente ama l'arte, ha il diritto di aspettarsi da lui, ingegno superiore ed artista di cuore e di anima.

Giacchè non è a ridire, si può essere buon pittore, ottimo scultore, esimio poeta, valente musicista, e tuttavia non si è artista; ci sarà lo studio, l'intelligenza, ma manca ciò che fa vibrare le corde del cuore.

Il grande critico Francesco De Sanctis soleva dire che quando una opera d'arte, una interpetrazione musicale, anche se eseguite con tutte le leggi del disegno, della plastica, della musica, dell'euritmia, ci lasciano freddi a vederli, nell'udirli e nel leggerli, sono eseguiti da ottimi pittori, scultori, poeti e musicisti, ma non da artisti. Questi debbono avere una nota propria, un fuoco sacro che fa vibrare le corde del cuore e scorrere il sangue più vivamente in chi li vede, li legge o li ascolta.

Così è che si resta scoraggiati guardando la *Sirena* del Giacomo Cabrici. Non è che io creda che, solo nel tipo classico antico, vi sia della buona scultura e che l'arte non debba modificarsi a seconda dei tempi e risentirsi, nelle sue manifestazioni, dell'epoca in cui si vive, ma francamente quella donna lunga distesa che fuma una sigaretta non mi dà proprio nulla della *Sirena*, e l'autore avrebbe fatto meglio a chiamarla differentemente.

Quella sua statua non seduce e certo non rassomiglia affatto alla *Sirena* del famoso quadro del tedesco Arnaldo Börklin.

E del Costantino Barbella che dire? Dov'è più l'autore della famosa *Canzone d'amore*? E tuttavia egli non si è dato a far monumenti, è rimasto sempre nella sua orbita, ma questa declina, e i due busti esposti lo dimostrano chiaramente.

Un bel lavoro è il bassorilievo in bronzo del P. C. Van der Steppen *Donne che preparano il bucato*. Sembra un grazioso quadretto di genere. Questo artista, non so se olandese o belga, ha esposto ben otto lavori e, sebbene tutti appartengano alla scultura così detta piccola, pure hanno la nota veramente artistica.

E con questo rapido cenno sulle opere scultorie esposte, io ho esaurito il mio compito, non di critico — che a tale non m'atteggio — ma di impressionista. Forse di altri lavori, sia pittorici, sia scultorii, avrei potuto pur dire, essi mi saranno sfuggiti pur avendo merito; ma se mi son sfuggiti è perchè non hanno colpiti nè il mio occhio nè il mio cuore.

Ammetto pur'anco che nei miei giudizi, nei miei apprezzamenti mi sia errato, non aspiro all'infallibilità: che chi mai si è sbagliato mi scagli la prima pietra.

Egli è però innegabile che, in questa terza Mostra artistica di Venezia, se la pittura si presenta con una media superiore, all'inverso la scultura dimostra una sensibile e deplorevole decadenza, ed io ciò scrivo facendo voti che nella prossima Esposizione del 1901, le due arti sorelle siano alla pari ed iniziino il nuovo secolo con rivelazioni tali da farlo chiamare il secolo del risorgimento artistico italiano e straniero.

NICOLA LAZZARO.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. il Re, partito da Monza stanotte alle ore 0,38, è giunto a Torino alle 4,43 di stamane; dopo la mezzanotte proseguirà per Aosta e Valsavaranche, dove si reca a caccia.

S. M. la Regina, partita ieri da Agliè, arrivò con treno speciale, alle ore 22,37, a Gressoney. L'Augusta Sovrana venne ossequiata dinanzi alla palazzina dalla famiglia De Peccoz, dalle autorità civili ed ecclesiastiche ed acclamata dalla popolazione. L'illuminazione delle circostanti montagne presentava uno stupendo spettacolo.

Un dispaccio di ieri, 26, da Cettigne, annunzia che le LL. AA. RR., il Principe e la Principessa di Napoli, sono giunti ad Antivari, e furono ricevuti dai

Principi Danilo e Mirko e dal Granduca Costantino, ed ossequiati dallo autorità civili e militari.

La popolazione accolse le LL. AA. RR. con entusiastiche ovazioni.

Per l'Esposizione di Como. — L'Ispettorato Generale delle Strade Ferrate ha rivolto vive premure alle Società Mediterranea e Adriatica per indurle a secondare la coraggiosa iniziativa presa per la ricostruzione dell'Esposizione di Como, col consentire nuove, sensibili agevolezze di viaggio, promuovendo così un maggior concorso di visitatori.

Ringraziamenti. — La famiglia del defunto Sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, on. Settimio Costantini, ha diretto da Teramo al Gabinetto del Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione il seguente telegramma:

« Preghiamo porgere ai giornali romani vivissime grazie per la parte da loro presa nella triste circostanza della morte del nostro amato congiunto ».

— La Commissione dell'Ospedale degl'Incurabili di Napoli, accettando dalla Duchessa Teresa Ravaschieri la sua villa di Pozzuoli per farne un Sanatorio per i tisici, le ha presentato un voto di riconoscenza.

L'on. Pelloux, in nome del Consiglio dei Ministri, ha incaricato il Prefetto di presentare alla generosa signora i ringraziamenti del Governo.

Rimpatrio dall'Africa. — Nelle prime ore del 24 corrente giunse da Massaua il piroscafo *Gottardo*, con a bordo il maggiore di Stato Maggiore Marchi, il capitano Vessichelli, i tenenti Luccio, Romano e Pollini del genio, i capitani di fanteria Versale, Vella e Dellepiane, il capitano del commissariato Alfaro, ed Ottini contabile, i tenenti Scacchetti, Garbarini, Testafochi, Ferzari, Pesodo, Crispi e Molinari di fanteria, Colli di cavalleria, Cornetti e Verdiani di artiglieria, Cerruti contabile, De Stefanis capitano medico e Oliveto veterinario, e 203 uomini di truppa.

Il piroscafo avendo toccato Alessandria, dichiarato porto infettivo, è stato subito inviato a Nisida, per i 6 giorni di quarantena prescritti.

Facilitazioni ferroviarie. — *Feste di Ferragosto.* - La Rete Mediterranea comunica che in occasione delle prossime feste 13 e 15 agosto p. v., la validità dei normali biglietti di andata e ritorno, tanto in servizio interno, quanto in servizio cumulativo colle ferrovie, tramvie e Società di Navigazione lacuale in corrispondenza, verrà prorogata dall'11 a tutto il 17 agosto.

Avverte però che le sezioni di ritorno dei biglietti distribuiti il giorno 11 agosto p. v., non saranno tenute valide per effetture la corsa il 12 agosto detto.

Marina militare. — La R. nave *Scilla* è partita da Spezia — l'*Europa* è giunta a Taranto — la *Chioggia* è giunto a Cartagena.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Domenico Balduino*, della N. G. I., da Singapore ha proseguito per Hong-Kong.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 26. — Si assicura che la decisione presa dal Governo contro il generale Negrier fu dovuta al fatto che questi nel procedere ad un'ispezione alle truppe di Bourges, rivolse agli ufficiali un discorso, nel quale criticò il Governo, dicendo che esso non sa difendere l'esercito, e che gli ufficiali devono pazientare fino dopo la sentenza del Consiglio di Guerra di Rennes; poichè allora il Consiglio superiore di guerra intimerà al Governo di agire.

PRETORIA, 26. — Gli arrestati a Johannesburg, come cospiratori, furono rimessi in libertà.

LONDRA, 26. — Due torpediniere, ieri, durante le manovre, ebbero una collisione, rimanendo gravemente avariate.

NEW-YORK, 26. — Un telegramma da Talullah reca: Il Rappresentante del Console italiano di Nuova Orleans e l'Agente Consolare italiano di Vicksburg, fecero una inchiesta minuziosa sul linciaggio dei cinque italiani.

Essi furono accolti cortesemente ed aiutati nelle loro ricerche.

Si crede che il dott. Hodges guarirà.

BERLINO, 26. — 30 deputati italiani, coll'ex-deputato marchese Pandolfi, sono qui arrivati, diretti a Christiania, onde assistervi alla Conferenza interparlamentare per la pace.

La Colonia italiana, oggi, offre loro un banchetto.

CETTIGNE, 26. — La Granduchessa Jutta, colla madre ed il fratello, è arrivata iersera ad Antivari, accolta con grandi ovazioni.

Il Principe Danilo, il Principe Mirko ed il Granduca Costantino si recarono ad incontrarla.

Le montagne erano brillantemente illuminate.

WASHINGTON, 26. — Il Segretario di Stato ha diretto all'Incaricato d'Affari d'Italia una Nota, con la quale gli fa conoscere d'avere incaricato l'Ambasciatore degli Stati-Uniti in Roma di dichiarare al Regio Governo che il Governo Federale farà tutti i passi legali consentiti dai fatti, per assicurare giustizia.

Il signor Hay conferma, con la medesima Nota, il rammarico del Presidente per il triste avvenimento di Tallulah.

BUDAPEST, 26. — Le notizie pubblicate dai giornali, relative a riunioni degli emigrati serbi che si trovano nell'Ungheria meridionale e a Fiume, sono assolutamente infondate.

BERLINO, 26. — A Marienburg (Prussia Occidentale), ove si trova il celebre castello dell'antico ordine teutonico, un incendio ha distrutto, fino a mezzodì, 40 case.

L'incendio continua. Il castello non è finora in pericolo.

COSTANTINOPOLI, 26 — Monsignor Paolo Emmanuelian, Vescovo di Cesarea del Ponto, è stato eletto Patriarca armeno cattolico.

PARIGI, 26 — L'inchiesta fatta sulla condotta del generale Pellieux non ha constatato nulla di contrario all'onore e alla disciplina; tuttavia il Ministro della Guerra, generale de Galliffet, ha creduto opportuno, nella situazione presente, il trasloco del generale Pellieux.

CETTIGNE, 26. — Stamane, alla presenza dei Principi Danilo e Mirko e del Granduca Costantino, rappresentante lo Czar come padrino, è stata celebrata ad Antivari la cerimonia del passaggio della Granduchessa Jutta all'Ortodossia.

WASHINGTON, 26. — L'Incaricato d'affari d'Italia, conte Vinci, ha conferito ieri nuovamente col Ministro di Stato circa il linciaggio di Tallulah.

COSTANTINOPOLI, 26. — Il Papa ha confermato l'elezione del Patriarca armeno-cattolico, Monsignor Paolo Emmanuelian.

BELGRADO, 26. — Il Tribunale militare ha cominciato ieri i processi per i delitti di lesa Maestà ed altri delitti non riferentesi all'attentato contro l'ex-Re Milano, ha condannato tre accusati alla prigione e ne ha assolto uno, imputato di avere distribuito un opuscolo antidinastico.

Il processo relativo all'attentato contro l'ex-Re Milano non è ancora cominciato.

PARIGI, 26. — Il professore al Liceo Voltaire, Weil, avendo fatto l'apologia di Dreyfus dinanzi agli allievi, è stato sospeso dalle sue funzioni.

PIETROBURGO, 27. — Nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo vi furono, ieri, solenni funerali per lo Czarevich Giorgio.

Vi assistettero lo Czar, la Czarina Madre, i Granduchi e le Granduchesse.

Quando la bara dello Czarevich Giorgio fu deposta nella tomba, le artiglierie della fortezza fecero le salve.

BERLINO, 27. — La Colonia italiana diede, iersera, un ricevimento in onore dei deputati italiani che si recano alla Conferenza internazionale per la pace di Cristiania.

Il Viceconsole Rossi salutò i compatriotti.

L'ex deputato, marchese Pandolfi, gli rispose, esprimendo soddisfazione per lo sviluppo della Colonia italiana di Berlino.

L'on. senatore Pierantoni bevette ai Sovrani d'Italia e di Germania, rilevando le relazioni sempre più strette che uniscono le due nazioni.

MADRID, 27 — *Senato.* — Il Ministro dell'Interno, Dato, rispondendo al senatore Weyler circa gli incidenti di Barcellona, dichiara che il Governo sarà inesorabile verso chiunque tentasse uscire dalla legalità.

CAPO HAITIANO, 27. — Si dice che il generale Ulisse Heureaux, Presidente della Repubblica domenicana, sia stato assassinato iersera a Moca.

L'assassino sarebbe certo Ramos Caceres.

Il Vicepresidente, generale Venceslao Figuereo, assunse la Presidenza della Repubblica.

Calma completa.

PARIGI, 27. — Millevoye, alla riapertura della Camera, interpellerà il Ministro della guerra, generale de Galliffet, sulle misure prese contro alcuni generali, specie contro il generale Negrier.

BUENOS-AYRES, 27. — Vi fu un Comizio di 40,000 industriali, che si pronunciarono in favore del protezionismo.

MARIENBURG, 27. — L'incendio che si è sviluppato ieri, nel pomeriggio, fu domato.

Cinquanta case furono distrutte. Non vi fu alcuna vittima. I danni ascendono a parecchi milioni.

L'antico castello dell'Ordine teutonico rimase intatto.

WASHINGTON, 27. — L'Incaricato d'Affari d'Italia, conte Vinci, si è recato, ieri, al Dipartimento di Stato.

Il rapporto del Governatore della Luigiana circa i fatti di Tallulah non è ancora giunto. Però risulta, da fonte non ufficiale, che tre dei cinque Italiani linciati avevano certamente conservato la nazionalità italiana, mentre gli altri due avevano ottenuto la naturalizzazione degli Stati-Uniti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 26 luglio 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50^m,6

Barometro a mezzodì	753,9
Umidità relativa a mezzodì	— —
Vento a mezzodì	N forte
Cielo	sereno
Termometro centigrado	Massimo 29,8. / Minimo 18°,3.
Pioggia in 24 ore	gocce

Li 26 luglio 1899.

In Europa bassa pressione al N, 745 Christiansund; elevata all'Ovest; 771 Brest, Nantes, Corogna.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque alzato, specialmente Italia superiore fino a 6 mm.; pioggie e temporali al centro e sul versante Adriatico superiore, qualche pioggia al Sud.

Stamane: cielo nuvoloso sul versante centrale e meridionale Adriatico, sereno altrove.

Barometro: 765 Belluno, Domodossola, Sassari; 763 Modena, Porto Maurizio, Palermo; 762 Ancona, Roma, Napoli, Catanzaro, 761 Lecce.

Probabilità: venti freschi settentrionali al N, intorno a ponente al Sud; cielo generalmente sereno Italia superiore ed isole, vario al S con qualche pioggia o temporale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 26 luglio 1899.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio. .	—	—	—	—
Genova.	sereno	calmo	30 9	23 3
Massa e Carrara .	—	—	—	—
Cuneo	sereno	—	30 0	19 2
Torino.	sereno	—	29 2	21 0
Alessandria . . .	sereno	—	30 3	18 8
Novara	sereno	—	31 0	18 9
Domodossola . .	sereno	—	29 4	11 0
Pavia	sereno	—	30 2	15 1
Milano	sereno	—	32 5	18 8
Sondrio	$^1/_4$ coperto	—	28 9	15 8
Bergamo	sereno	—	26 5	18 7
Brescia	sereno	—	30 0	18 4
Cremona	$^1/_4$ coperto	—	28 8	19 2
Mantova	sereno	—	29 0	19 4
Verona	—	—	—	—
Belluno	$^1/_4$ coperto	—	25 3	15 3
Udine	$^1/_4$ coperto	—	27 9	17 8
Treviso	sereno	—	29 2	20 4
Venezia	$^1/_4$ coperto	calmo	27 2	21 6
Padova	sereno	—	28 2	18 1
Rovigo	sereno	—	29 9	17 0
Piacenza	sereno	—	27 9	18 4
Parma.	sereno	—	29 6	19 3
Reggio nell'Em. .	sereno	—	29 9	21 5
Modena	sereno	—	28 6	18 2
Ferrara	sereno	—	28 1	20 4
Bologna	$^1/_4$ coperto	—	29 5	19 8
Ravenna	sereno	—	28 9	17 8
Forlì	sereno	—	27 4	22 2
Pesaro.	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	28 1	17 4
Ancona	coperto	mosso	32 5	19 1
Urbino.	$^1/_4$ coperto	—	26 1	13 8
Macerata. . . .	coperto	—	29 2	16 7
Ascoli Piceno . .	$^3/_4$ coperto	—	30 5	19 5
Perugia	$^3/_4$ coperto	—	29 2	15 6
Camerino. . . .	coperto	—	25 5	13 3
Lucca	sereno	—	31 4	18 8
Pisa.	sereno	—	30 5	18 3
Livorno	sereno	calmo	29 0	21 5
Firenze	sereno	—	30 1	20 3
Arezzo.	sereno	—	29 6	17 2
Siena	sereno	—	27 7	19 3
Grosseto	sereno	—	31 6	17 1
Roma	q. sereno	—	29 9	18 3
Teramo	coperto	—	30 0	18 2
Chieti	coperto	—	26 0	14 4
Aquila.	coperto	—	27 0	15 0
Agnone	$^1/_2$ coperto	—	26 5	16 0
Foggia.	$^3/_4$ coperto	—	35 0	21 6
Bari.	piovoso	legg. mosso	38 8	21 4
Lecce	$^1/_2$ coperto	—	35 6	20 0
Caserta	sereno	—	30 4	18 8
Napoli.	sereno	calmo	27 6	21 0
Benevento . . .	sereno	—	29 8	18 4
Avellino	$^1/_2$ coperto	—	27 6	16 2
Caggiano. . . .	$^3/_4$ coperto	—	27 5	15 7
Potenza	sereno	—	28 9	15 7
Cosenza	sereno	—	34 0	20 0
Tiriolo.	$^3/_4$ coperto	—	28 0	14 0
Reggio Calabria .	$^1/_2$ coperto	legg. mosso	29 6	24 0
Trapani	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	35 4	23 7
Palermo	$^1/_4$ coperto	molto agitato	35 4	21 2
Porto Empedocle.	sereno	legg. mosso	30 1	16 0
Caltanissetta . .	sereno	—	32 3	18 0
Messina	$^1/_2$ coperto	legg. mosso	32 0	24 3
Catania	sereno	calmo	38 6	21 8
Siracusa	sereno	calmo	37 5	22 9
Cagliari	sereno	calmo	30 0	20 3
Sassari.	sereno	—	24 2	18 7

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate. — *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.